


Il Presidente



Il Segretario generale



PROVINCIA DI VERONA
VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE
n. 11 DEL 18 MAGGIO 2016


Oggetto: parere per l'approvazione della seconda variante al Piano di assetto del territorio del Comune di Costermano.

Premesso che:

- il Comitato Tecnico Provinciale si è riunito in data 18 maggio 2016 per discutere il progetto della seconda variante in oggetto;
- il Comitato ha espresso all'unanimità dei presenti il parere favorevole all'approvazione con le modifiche d'ufficio al progetto della seconda Variante al PAT del Comune di Costermano, di cui alcune necessarie per assicurare la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 lettera a) ed altre necessarie per assicurare la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 lettera b);

si ritiene di concordare con il parere del Comitato Tecnico Provinciale favorevole all'approvazione unitamente alle modifiche d'ufficio, del progetto della seconda variante del PAT di Costermano, che allegato sotto il n. 1) alla presente Valutazione Tecnica Provinciale ne costituisce parte integrante.

La dirigente,
incaricata della Valutazione Tecnica Provinciale
ing. Elisabetta Pellegrini





**PROVINCIA DI VERONA
COMITATO TECNICO PROVINCIALE
PARERE n. 11 DEL 18 MAGGIO 2016**

Premesse

Il Comune di Costermano ha approvato il primo PAT in Conferenza di servizi del 18/12/2012, ratificata con DGR 4 del 09/01/2013, pubblicata sul BUR n. 10 del 25/01/2013, vigente dal 09/02/2013. Dallo stesso giorno, il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3507 in data 14/06/1995, successivamente modificato, è diventato il Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PAT¹.

La Variante 1 al PAT di Costermano è stata approvata con DGR 886 del 13/07/2015, pubblicata sul BUR n. 72 del 22/07/2015, vigente dal 06/08/2015.

Il comune di Costermano, con lettera n. 9307 del 27/11/2015 registrata al protocollo della Provincia con il n. 103248 del 27/11/2015, ha depositato presso la Provincia la seconda variante al PAT, adottata ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19/11/2015, nella quale sono elencati gli elaborati costituenti la variante.

La pubblicazione sul BUR e all'albo comunale è iniziata il 27/11/2015, pertanto il termine entro il quale presentare le osservazioni scadeva il 26/01/2016.

Con nostra lettera n. 104358 del 02/12/2015 la Provincia comunica al Comune l'avvenuta pubblicazione all'albo "on line" della Provincia dell'Avviso di deposito degli elaborati ai fini della presentazione di osservazioni ai sensi della DGR 791/2009.

1 ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 48 della LR 11/2004; inoltre, a seguito dell'approvazione del PAT, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, inizia a decorrere il termine di decadenza quinquennale, relativamente alle "aree di trasformazione o espansione" soggette a strumenti attuativi, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi, di cui all'articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio previsti dalla normativa vigente.

Art. 18 Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.

7. Decorso cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33.

Art. 53 - Aree non pianificate.

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'04h0011.html#Art18articolo.18, comma 7.

2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.

3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.

Art. 54 - Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

1. I vincoli preordinati all'esproprio hanno la durata di cinque anni e possono essere reiterati una sola volta e per la stessa durata.

2. Il piano degli interventi (PI) quantifica le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano medesimo, ne stabilisce i criteri e le modalità per provvedervi nonché le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.

3. Il comune può, anche su proposta dei proprietari interessati, definire forme alternative all'espropriazione. Tali forme seguono i criteri della perequazione di cui all'articolo 35, ovvero possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.

4. Qualora il comune reitri il vincolo decaduto ai sensi del comma 1, sono dovuti al proprietario o agli aventi titolo un indennizzo nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero adeguate forme di compensazione ai sensi dell'articolo 37.

Il comune di Costermano; con lettera n. 2144 del 24/03/2016 consegnata a mani e registrata al nostro protocollo n. 25424 del 24/03/2016, ha trasmesso alla Provincia la documentazione inerente i provvedimenti assunti dal comune prima e dopo l'adozione della citata seconda Variante al PAT, compresa la Delibera di consiglio comunale n. 8 del 04/02/2016 di esame delle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni.

La commissione regionale VAS, ha espresso parere n. 71 del 22.03.2016, richiamando le prescrizioni della Vinca n. 203/2015 oltre alle proprie prescrizioni da ottemperare prima dell'approvazione del Piano e ulteriori prescrizioni da ottemperare in sede di attuazione del Piano.

Con lettera n. 3515 del 11/05/2016 registrata al n. 39052 del 11/05/2016 il Comune ha depositato ulteriori documenti integrativi; tra i quali: "Norme Tecniche" e "Relazione di progetto e relazione comparativa" entrambi con "adeguamento alle osservazioni accolte"; la Dichiarazione di Sintesi come richiesto dalla Commissione VAS; il Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 32 del 05/04/2016; la dichiarazione sismica con presa d'atto da parte del Dipartimento difesa del suolo e foreste di Verona; la dichiarazione che individua le azioni di sviluppo del PAT originario non ancora attuate.

1. Considerazioni preliminari e proposta di approvazione del Piano ai sensi della legge urbanistica.

La normativa urbanistica dispone che la giunta provinciale approva il Piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:

- a) la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP;
- b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- c) la tutela delle invariabili di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.

Qualora la giunta provinciale rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5², oppure che il Piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all'articolo 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l'ambito cui riferire il Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

Il progetto di variante, adottato dal comune con procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge, su richiesta del comune, è stato oggetto di alcuni incontri preliminari con gli uffici provinciali, nei quali sono stati esaminati in particolare gli elementi derivanti dall'obbligo di adeguamento al PTCP e sono state concordate le conseguenti elaborazioni, come documentato nella Relazione di Progetto e nella allegata scheda di valutazione di conformità al PTCP, tuttavia nella versione finale depositata, sono stati rilevati alcuni dati che necessitano di ulteriore correzione, che pertanto verrà fatta con modifica d'ufficio, in sede di approvazione, come di seguito specificato.

1.1. La coerenza con il Documento Preliminare:

Si prende atto e si concorda con le valutazioni svolte nella relazione sintetica, dove viene dato atto della coerenza del PAT con gli obiettivi del Documento Preliminare: incremento del dimensionamento residenziale; modifica del dimensionamento delle attività turistico ricettive; adeguamento delle fasce di rispetto cimiteriale alle sopraggiunte normative di settore; adeguamento del PAT al PTCP (fatto salva l'esigenza di apportare ulteriori precisazioni, come di seguito riportate per assicurarne la compatibilità); altre modifiche minori.

1.2. La coerenza del PAT con il PRC vigente

Si evidenzia che la 2° variante modifica solo alcuni aspetti dimensionali e di dettaglio del PAT e verrà approvata prima del decorso dei cinque anni dall'approvazione del primo PAT.

2. Art. 14 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.

1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui all'articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale al fine dell'adozione del piano.

2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorso i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.

4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato.

5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.

Durante questo lustro, rimangono confermate sia le aree di trasformazione o espansione, sia le nuove infrastrutture e le aree per servizi, individuate con il primo PAT e non modificate dalla prima e dalla seconda variante.

Tutte queste previsioni, sono state evidenziate graficamente anche in un apposito elaborato esplicativo trasmesso dal Comune con la nota integrativa del 11/05/2016 sopra richiamata.

Pertanto su tutte queste previsioni rimane inalterato il termine di decadenza di cui all'articolo 18, comma 7, per il combiando disposto dall'articolo 48 commi 5 e 5quater della LR 11/04 riferito all'approvazione del primo PAT. Quest'ultimo elaborato esplicativo, sarà pertanto allegato al provvedimento di approvazione finale.

1.3. Le osservazioni presentate

Si prende atto e si concorda con le valutazioni svolte sulle osservazioni come esaminate dal Consiglio Comunale, fatto salvo per le seguenti precisazioni.

Risultano presentate: una osservazione in data 26/01/2016 entro i termini, articolata in nove argomenti, esaminata dal Consiglio Comunale che ne ha accolti 4, parzialmente accolti 1 e non accolti 4; due osservazioni presentate in data 28/01/2016, fuori termini, rilevate dal Consiglio Comunale ma non controdedotte; una osservazione presentata in data 03/02/2016, fuori termini, dal dirigente dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, esaminata con presa d'atto dal Consiglio comunale come risulta dalla citata Delibera n. 8/2016.

Il Consiglio comunale si è avvalso della facoltà di non esaminare due delle tre le osservazioni pervenute fuori termini, tuttavia la decisione sulle osservazioni appartiene alla provincia e quindi è necessario valutare anche queste:

1. con osservazione registrata al numero di protocollo 561 del 28/01/2016 viene chiesto di annullare l'obiettivo del PAT di riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale a 50 metri.

2. Con osservazione registrata al numero di protocollo 562 del 28/01/2016 viene chiesto di annullare l'obiettivo del PAT di revisione delle dimensioni volumetriche residenziale e turistico ricettiva.

Entrambe le osservazioni non sono accoglibili in quanto chiedono l'annullamento di due obiettivi del Documento preliminare del PAT. Dette osservazioni avrebbero dovuto essere presentate nella fase di concertazione del Documento preliminare nella definizione degli obiettivi e non come osservazioni al PAT.

1.4. Le Modifiche d'ufficio necessarie per assicurare la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP:

modifiche grafiche

- nella tavola 4: eliminare il tematismo grafico "schema direttore viabilità di connessione territoriale - art. 39" in quanto lo stralcio era già stato accolto dalla VTR del 12/12/2012 e recepito dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 4/2013, con la motivazione che tale azione non era stata concertata con la Provincia, come da parere espresso con Delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 27/11/2012, a suo tempo segnalata in fase di approvazione del PAT.

modifiche alle Norme Tecniche

- Alla pagina 8, art. 2 Efficacia del PAT - eliminare la prima frase del 10° paragrafo "Per assicurare ...immediatamente cogenti" in quanto trattasi della precedente prescrizione, formulata dalla Provincia in occasione della Variante 1 al PAT con Deliberazione n. 59 del 23/04/2015, necessaria a disciplinare la fase successiva all'approvazione del PTCP in attesa del suo recepimento da parte del PAT, prescrizione accolta dal parere del comitato VTR del 23/04/2013 e recepita dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 886/2015, che viene completamente superata dalla variante 2 al PAT fatta espressamente per l'adeguamento al PTCP.

- Alla pagina 19, Punto 5.6 Vincolo Sismico OPCM 3274/2003 - eliminare dall'ultimo paragrafo le parole "che viene allegato alla presente Variante al PAT e" quindi aggiungere alla fine del paragrafo "che è stato approvato con la Variante 1 al PAT con DGR 886 del 13/07/2015." in quanto il citato studio di microzonazione non risulta tra gli allegati elencati nella delibera di adozione della 2 variante al PAT, essendo un allegato alla 1 variante al PAT.

- Alla pagina 23, art. 6 RETE NATURA 2000 - Siti di Importanza Comunitaria - inserire alla fine delle Prescrizioni e vincoli, "Per le aree del presente articolo valgono anche le norme e prescrizioni di cui al successivo articolo 18 nella versione adeguata alle Norme Tecniche del PTCP", in quanto il tematismo SIC disciplinato in questo articolo è allo stesso tempo contenuto nella rete ecologica del PTCP, che è stata espressamente recepita e disciplinata al successivo articolo 18 delle NT del PAT e nei corrispondenti tematismi della Tavola 4 del PAT.

- Alla pagina 24, punto 7.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC – inserire nel Rif. Legislativo il PTRC vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28/05/1992 e successivamente modificato con altri provvedimenti.
- Alla pagina 24, punto 7.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - eliminare il primo paragrafo dopo “Prescrizioni e vincoli” in quanto trattasi della precedente prescrizione, formulata dalla Provincia in occasione della Variante 1 al PAT con Deliberazione n. 59 del 23/04/2015, necessaria a disciplinare la fase successiva all'approvazione del PTCP in attesa del suo recepimento da parte del PAT, prescrizione accolta dal parere del comitato VTR del 23/04/2013 e recepita dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 886/2015, che viene completamente superata dalla variante 2 al PAT, fatta espressamente per l'adeguamento al PTCP.
- Alla pagina 25, Punto 7.3 Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 PTRC) – integrare il riferimento Legislativo, dopo PTRC, art. 19 aggiungere: “vigente approvato con PCR 382/1992 e s.m.”
- Alla pagina 40, Punto 11.3 Aree di pregio paesaggistico - nel secondo paragrafo di “Prescrizioni e vincoli” eliminare il testo “dell'art. 48” inoltre aggiungere alla fine del paragrafo “Per le aree del presente articolo valgono anche le norme e prescrizioni di cui al successivo articolo 18 nella versione adeguata alle Norme Tecniche del PTCP” in quanto le aree di pregio paesaggistico definite dal PAT sono contenute nella rete ecologica del PTCP e pertanto ne assumono le ulteriori limitazioni come meglio descritte nel successivo articolo 18 delle NT del PAT.
- Alla pagina 61, Articolo 18 Rete ecologica locale – eliminare la parola “locale” dal titolo dell'articolo, per non ingenerare ambiguità, in quanto il PAT ha recepito la rete ecologica del PTCP, quindi la rete ecologica corrisponde ora a quella provinciale.
- Alla pagina 63, Articolo 18 Rete ecologica locale – eliminare la seguente frase dal secondo comma delle “Prescrizioni e Vincoli” da: “E, inoltre, consentita la realizzazione...e ingegneria ambientale”; in quanto riporta il testo del punto a. del comma 1 dell'articolo 49 delle NT del PTCP; tale norma prescrittiva disciplinava la sola fase transitoria tra l'approvazione del PTCP e l'adeguamento del PAT al PTCP stesso, che pertanto viene ora superata dalla presente variante 2, ed è in ogni caso da considerarsi norma ad efficacia esaurita dopo l'adeguamento al PTCP.
- Sempre alla pagina 63, Articolo 18 Rete ecologica locale – eliminare la seguente frase dal secondo punto del terzo comma delle “Prescrizioni e Vincoli” da: “per le cui aree... luminoso e del suolo” in quanto detta norma è uno stralcio del punto b. del 3 comma dell'articolo 49 delle NT del PTCP, la cui disciplina è riferibile ai comuni che hanno il 70 % del territorio coperto da “aree nucleo”, tali caratteristiche non corrispondono a quelle del territorio di Costermano.
- Alla pagina 65, punto 18.1 Aree di rinaturalizzazione – eliminare la prima frase da: “Le aree... connessioni ecologiche” per non ingenerare ambiguità applicativa, in quanto dette aree sono quelle individuate e localizzate dal PTCP, che il PAT ha recepito e che potrà eventualmente modificare in seguito ad “appropriati studi ecologici e naturalistici”, come previsto dall'articolo 48 delle NT del PTCP. Il CTP decide di sostituire la frase “In tali aree” con la seguente: “Nelle aree di rinaturalizzazione”.
- Alla pagina 95, punto 32.1 Aree preferenziali di sviluppo prioritario – in considerazione che dette aree sono all'interno della rete ecologica del PTCP, aggiungere alla fine del paragrafo Prescrizioni “Per le aree del presente articolo valgono anche le norme e prescrizioni di cui al successivo articolo 18 nella versione adeguata alle Norme Tecniche del PTCP”.
- Alla pagina 97, Art. 33 Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, economico-produttivo - in considerazione che alcune di queste aree sono individuate all'interno della rete ecologica del PTCP aggiungere alla fine del paragrafo Prescrizioni “Per le aree del presente articolo valgono anche le norme e prescrizioni di cui al successivo articolo 18 nella versione adeguata alle Norme Tecniche del PTCP”.
- Alla pagina 106, Art. 39 – viabilità di connessione territoriale – eliminare il secondo paragrafo “il PAT individua ... schema direttore... e quello urbano”, in quanto lo stralcio dello schema direttore era già stato accolto dalla VTR del 12/12/2012 e recepito dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 4/2013, con la motivazione che tale azione non era stata concertata con la Provincia, come da parere espresso con Delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 27/11/2012, a suo tempo segnalata in fase di approvazione del PAT.
- Alla pagina 172, Allegato A, si dispone l'eliminazione dell'allegato A alle NTA, da pag 172 a 179, che era stato proposto come modifica d'ufficio in base al parere della provincia con DCP 59 del 23/04/2015, per assicurare la compatibilità con il PTCP nella fase transitoria in attesa dell'adeguamento del PAT al PTCP,

prescrizione accolta dal parere del comitato VTR del 23/04/2013 e recepita dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 886/2015, che viene ora completamente superata dalla variante 2 al PAT fatta espressamente per l'adeguamento al PTCP.

1.5. Le Modifiche d'ufficio necessarie per assicurare la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato:

modifica della Tavola 1 con inserimento del vincolo cimiteriale igienico sanitario, con il perimetro dei 200 metri per assicurare il rispetto dell'articolo 338 del R.D. 27-7-1934 n. 1165. Considerato che il PAT ha già individuato il perimetro del vincolo cimiteriale urbanistico, derivante dai provvedimenti comunali che ne hanno ridotto l'estensione, in base alle specifiche normative di settore, sulla base di rilevazioni dello stato di fatto, tale duplice rappresentazione consente al PAT di individuare ed evidenziare le aree intermedie tra i 50 e i 200 metri entro le quali, in base alla recente modifica della norma urbanistica regionale risulterà possibile intervenire anche mediante Piano urbanistico attuativo. La modifica proposta riporta il PAT alla coerenza con la disciplina igienico sanitaria ed urbanistica, in quanto la competenza del PAT riguarda l'aspetto urbanistico, che comprende sia l' "individuazione" dei vincoli imposti da specifiche disposizioni, che nel caso del vincolo cimiteriale è stabilito in 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale³, sia la "disciplina" delle "aree di rispetto cimiteriale"⁴ con le modalità di intervento secondo le norme di settore attraverso provvedimenti derogatori e ora anche con piani urbanistici attuativi.

1.6. Le Modifiche d'ufficio necessarie per assicurare la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica:
nessuna modifica.

2. Proposta di approvazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, come indicato nella fase 7 dell'allegato B alla DGR 791/2009.

Si propone l'approvazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, con gli opportuni adeguamenti derivanti dal recepimento delle modifiche d'ufficio sopra indicate, che vanno a modificare, il capitolo 4.3.5 alle seguenti righe:

- Tav. 1 - Cimiteri fasce di rispetto – art. 8.5
- Tav. 4 – Viabilità di connessione territoriale – art. 39
- Tav. 4 – Schema direttore viabilità di connessione territoriale – art. 39

il capitolo 4.3.5.1 alle seguenti righe:


- art. 2
- art. 5 punto 5.6
- art. 6
- art. 7 punto 7.1
- art. 7 punto 7.1.1.
- art. 7 punto 7.3
- art. 11 punto 11.3
- art. 18
- art. 18 punto 18.1
- art. 32 punto 32.1
- art. 33
- art. 39
- Allegato A

Conclusioni

Si propone di approvare con le soprarichiamate modifiche d'ufficio la Variante 2 al PAT di Costermano, ai sensi della normativa urbanistica; inoltre ai sensi della normativa in materia di VAS, di approvare il Rapporto

³ secondo l'articolo 338 del R.D. 27-7-1934 n. 1265

⁴ come indicato all'articolo 41 comma 1 lettera e); inoltre la recente modifica al medesimo articolo, fatta con LR 4/2015, che ha aggiunto il comma 4bis, ha disposto nuove modalità di intervento in dette aree




Ambientale e la Sintesi non tecnica con gli opportuni adeguamenti derivanti dal recepimento delle modifiche d'ufficio sopra indicate.

Si propone di far adeguare a cura del Comune gli elaborati interessati dalle modifiche d'ufficio, con l'attestazione di essere stati adeguati al provvedimento finale di approvazione della Provincia:

- Tavola 1,
- Tavola 4,
- Norme Tecniche,
- Relazione di Progetto e Relazione Comparativa
- Rapporto Ambientale,
- Sintesi non tecnica.

La Presidente

ing. Elisabetta Pellegrini



La segretaria verbalizzante

Elena Spinella

